



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

LINEA TRANVIARIA DI NAPOLI

VALORIZZAZIONE DELLE LINEE TRANVIARIE – SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016
PROGETTO FINANZIATO CON MISURA M2C2 – 4.2 DEL PNRR

CUP: B67H21009120001

CIG: 9513050135

CODICE: TRA-03-01.00

TITOLO:

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE GENERALE

00	11/22	Prima Emissione			
Rev.	Data	Descrizione revisione documento	Redatto	Controllato	Approvato

Sommario

Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili	5
1.1 – Definizioni	5
1.2 – Criteri di interpretazione	5
1.3 – Norme applicabili.....	5
Articolo 2 - Oggetto e contenuto del contratto	5
Articolo 3 - Durata	6
Articolo 4 – Dotazione finanziaria	6
Articolo 5 – Valore economico	7
Articolo 6 – Stipula del contratto	7
Articolo 7 – Garanzie	8
7.1 Garanzia definitiva.....	8
Articolo 8 – Responsabilità dell'Appaltatore. Assicurazioni.....	9
8.1 – Responsabilità.....	9
8.2 – Assicurazioni	10
Articolo 9 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti.....	11
Articolo 10 – Requisiti, qualità e provenienza dei materiali da fornire.....	11
Articolo 11 - Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia.....	12
Art. 12 - Norme generali e particolari da osservare nell'esecuzione dell'appalto.	13
12.1 Protocollo di legalità.....	13
12.2 Patto d'integrità e codice di comportamento	13
12.3 Trattamento dei dati personali.....	13
12.4 Esecuzione opere e sorveglianza del cantiere.....	13
Articolo 13 – Cronoprogramma delle attività.....	14
Articolo 14 - Trasporto	15
Articolo 15 – Consegna.....	16

Articolo 16 - Custodia dei beni	16
16.1 Custodia dei beni oggetto di fornitura	16
16.2 Custodia dei beni di proprietà della Stazione Appaltante o del Gestore	17
Articolo 17 – Verifiche, prove e verifica di conformità	17
17.1 Verifiche e prove	17
17.2 Verifica di conformità	18
Articolo 18 - Proroghe	18
Articolo 19 - Sospensioni	18
Articolo 20 – Oneri e obblighi della Stazione Appaltante.	19
Articolo 21 – Oneri e obblighi dell'Appaltatore.....	19
21.1 Generalità	19
21.2 Formazione personale	21
21.3 Lavoro contemporaneo con altre imprese / interferenze.....	21
21.4 Esperienze, prove, analisi e verifiche	21
21.5 Attrezzi, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori.....	21
21.6 Indennizzi.....	21
21.7 Modalità delle lavorazioni	21
21.8 Requisito di esecuzione - gruppo di lavoro minimo	22
21.9 Accesso ai siti di personale ANM	22
21.10 Documentazione relativa al personale	22
Articolo 22 - Condizioni per l'utilizzo di personale	23
Articolo 23 – Obblighi particolari (PNRR)	23
Articolo 24 – Vincoli DNSH	24
Articolo 25 - Rappresentanti della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore	26
Articolo 26 – Sicurezza.....	26
Articolo 27 - Subappalto e Subfornitura.....	26
Articolo 28 - Pagamenti, contabilità e fatturazione. Revisione dei prezzi. Tracciabilità dei flussi finanziari. .	27

28.1	Pagamenti, contabilità e fatturazione	27
28.2	Revisione prezzi	29
28.3	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	29
Articolo 29 - Anticipazione		29
Articolo 30 - Riserve		30
Articolo 31 – Penali.....		30
Articolo 32 - Danni di forza maggiore.....		32
Articolo 33 - Ordini di Servizio		33
Articolo 34 - Recesso		33
Articolo 35 - Risoluzione del contratto.....		34
Articolo 36 – Trasparenza.....		35
Articolo 37 – Foro competente		36
Articolo 38 – Forma e domicilio delle comunicazioni.....		36
Articolo 39 – Disposizioni finali		36

Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili

1.1 – Definizioni

Comune di Napoli: “Stazione Appaltante”;

Impresa Appaltatrice: “Appaltatore”;

Le Parti: “Comune di Napoli” e Appaltatore”;

RUP: “Responsabile Unico del Procedimento”;

Professionista Preposto: secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 3 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753;

DEC: “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”;

RGC: “Responsabile Generale del Contratto”, che sovrintende alla gestione e rappresenta il referente per RUP e DEC;

Definizioni tecniche:

ANSFISA: “Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali”;

ANM: “Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.”, azienda di trasporto pubblico partecipata al 100% dal Comune di Napoli, di seguito anche “Gestore”;

NOT: “Nulla Osta Tecnico”.

1.2 – Criteri di interpretazione

In caso di contrasto tra norme contenute nel presente Capitolato e gli allegati, prevale l’interpretazione più aderente alle finalità del progetto ed al migliore raggiungimento del risultato, secondo i criteri di buona fede e ragionevolezza.

1.3 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, come integrato dall’offerta proposta dall’Appaltatore e dagli allegati, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e da esso richiamate, nel codice civile, nonché nelle leggi riferibili al settore.

Articolo 2 - Oggetto e contenuto del contratto

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale – Parte Generale la disciplina per l’esecuzione di un contratto relativo alla “Valorizzazione delle linee tranviarie – Sottostazioni elettriche” presso il Deposito denominato “Stella Polare” (Arenaccia) situato in Napoli, Corso Arnaldo Lucci n.1.

Le prestazioni oggetto del contratto comprendono:

- fornitura di una sottostazione elettrica comprensiva di tutti i componenti e attrezzature necessari per un corretto funzionamento, della posa in opera e delle connesse opere civili;
- redazione della documentazione tecnica relativa alla fornitura comprensiva di relazioni e schede tecniche, idonee ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (ANSFISA, ecc.);
- POS (piano operativo di sicurezza).

Costituiscono, inoltre, parte integrante della fornitura:

- le prove e le verifiche previste per la messa in funzione degli impianti;
- *software e hardware*;
- le certificazioni, la documentazione tecnica e l'eventuale aggiornamento della stessa.

Per quanto qui non espressamente richiamato nel presente Capitolato, si rinvia ai seguenti documenti:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale – Parte Tecnica e allegati;
- PSC;
- Offerta Tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- Offerta Economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- Cronoprogramma posto a base di gara;
- Cronoprogramma delle attività presentato dall'Appaltatore in sede di gara.

I requisiti prestazionali richiesti a pena di esclusione - relativi agli elementi di dettaglio della sono riportati nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale – Parte Generale.

Articolo 3 - Durata

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di 23 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna di cui al successivo paragrafo "Consegna". L'appalto è suddiviso in cinque fasi, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 13 "Cronoprogramma" del presente Capitolato Speciale – Parte Generale.

Articolo 4 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per la valorizzazione delle sottostazioni elettriche, di cui al presente appalto, è stata stimata in € 3.000.000,00 al lordo di IVA.

Con decreto del M.I.M.S. n. 448 del 16/11/2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20/12/2021, è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato "*Valorizzazione delle linee tranviarie – sottostazioni elettriche*" nell'ambito del "*Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del PNRR*", per un importo di euro 3.000.000,00.

Pertanto, allo stato vi è una copertura finanziaria come di seguito indicato:

Descrizione	Capitolo spesa	Codice bilancio	Importo
VALORIZZAZIONE DELLE LINEE TRANVIARIE – SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE -PNRR - M2C2 - 4.2 SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - ENTRATA CAP.452403	252403	10.02- 2.02.01.01.999	3.000.000,00

Articolo 5 – Valore economico

Il valore posto a base di gara è di euro 2.386.800,00, (duemilionitrecentoottantaseimilaottocento/00), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 16.563,78 (sedecimilaquattrocentosessantatre/78), oltre IVA e altre somme a disposizione della Stazione Appaltante.

I pagamenti avverranno secondo quanto indicato nel presente documento all'articolo 28 e nel Contratto, in conformità alle normative vigenti con particolare riferimento a quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010).

Gli importi offerti dall'operatore economico in sede di gara sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi di cui all'art. 28.2 del presente Capitolato.

Qualora dovessero manifestarsi particolari esigenze tecniche assolutamente imprevedibili o dovessero intervenire delle modifiche normative che richiedano un adeguamento dei beni acquistati, la Stazione Appaltante, ove richiederà tali adeguamenti, provvederà a ristorare l'Appaltatore con l'equo compenso che discenderà da specifica perizia di variante.

Il ribasso che l'operatore economico offrirà in sede di gara sarà da considerarsi unico sia per le forniture che per tutte le prestazioni accessorie contrattualmente previste.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di esercitare l'opzione del quinto d'obbligo come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 – Stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione di atto pubblico amministrativo.

Ai fini della stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa, l'Amministrazione inviterà, con comunicazione scritta, l'Appaltatore a produrre la documentazione necessaria tra cui, in particolare:

- Documentazione occorrente per lo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- Atto costitutivo/statuto/contratto di rete, in originale o in copia autentica, con indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario/capofila di un RTI;

- Procura notarile in originale o copia autentica se il soggetto firmatario è persona diversa dal rappresentante legale dell'Appaltatore ovvero dell'operatore economico designato quale mandatario/capofila, in caso di aggiudicazione a RTI;
- Estremi del conto corrente dedicato all'appalto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;
- "Clausola anti *pantouflage*", di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- Attestazione di pagamento degli oneri contrattuali (diritti di segreteria, bolli su contratto e allegati, tassa di registro fissa pari a € 200,00);
- garanzia definitiva di cui all'art. 7.1.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto richiesto oppure non si presenti, senza giustificato e grave motivo, alla stipula del contratto all'ora e nel giorno a tale scopo stabiliti, la Stazione Appaltante potrà dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell'Appaltatore inadempiente. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.

In caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto mediante lo scorrimento della graduatoria.

Né l'approvazione della graduatoria né l'aggiudicazione costituiranno per la Stazione Appaltante obbligo a stipulare il contratto, pertanto il soggetto appaltatore non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.

Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell'Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

Articolo 7 – Garanzie

7.1 Garanzia definitiva

L'Appaltatore, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà, prima della stipula del contratto, costituire ed inviare al Comune di Napoli idonea garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dello stesso, ivi comprese anche quelle per le quali è prevista l'applicazione di penali, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20% (venti per cento).

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art.103, comma 2 del Codice.

Nel caso di aggiudicazione ad un RTI, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall'operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici riuniti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.

In caso di consorzi, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Qualora l'Appaltatore dovesse propendere per la garanzia sotto forma di cauzione, ai sensi dell'art. 93 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – la garanzia fideiussoria ex art. 93, comma 3 è redatta sulla base dello schema tipo di cui al Decreto del M.I.S.E., n. 31/2018. Operano le rinunce e le condizioni di cui all'art.103, comma 4 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia si intende per la tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del Codice.

La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale essa stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'Appaltatore di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui lo stesso Appaltatore consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di trattenute e/o penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo resta fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Responsabilità dell'Appaltatore. Assicurazioni

8.1 – Responsabilità

L'Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità a tutti gli effetti civili e penali verso terzi e/o cose di terzi, per tutti i fatti e i danni dipendenti direttamente e/o indirettamente dalle forniture oggetto del

contratto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa e obbligandosi a intervenire direttamente nei ricorsi o giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni, estromettendo la Stazione Appaltante in qualsiasi sede.

L'Appaltatore sarà pertanto totalmente ed unicamente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi, sia della progettazione, anche se già verificata e modificata, sia delle prestazioni senza poter invocare, a sollievo delle sue responsabilità, né le modifiche apportate ai progetti a richiesta della Stazione Appaltante, né l'intervenuta approvazione dei progetti medesimi.

8.2 – Assicurazioni

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, all'atto della sottoscrizione del contratto, con una compagnia di gradimento della Stazione Appaltante, una polizza assicurativa di responsabilità civile ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per danni subiti dai terzi e/o dalla Stazione Appaltante nell'esecuzione dei lavori sino al termine del contratto e per danni derivanti da forza maggiore.

La copertura assicurativa di cui al presente articolo deve essere operante a favore dell'Appaltatore, di eventuali Subappaltatori e della Stazione Appaltante.

La cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro.

La suddetta polizza dovrà garantire i danni arrecati a terzi, alla Stazione Appaltante e all'ente Gestore, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT). La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio.

Infine, l'Appaltatore dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO).

I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti:

- RCT: € 5.000.000;
- RCO € 1.500.000.

Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali, sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano l'Appaltatore dalle Sue responsabilità comunque configurabili.

In nessun caso i massimali assicurativi previsti si possono configurare come limite di responsabilità per l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, all'ente Gestore e a terzi, causati dal personale dell'Appaltatore, sarà a carico dello stesso, il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino.

La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti, questi non dovranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e ad altri terzi.

Articolo 9 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad indicare nell'offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con la Stazione Appaltante.

Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

La Stazione Appaltante resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa disposizione contrattuale, l'Appaltatore si impegna a realizzare tutto quanto necessario affinché la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall'Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l'altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell'ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l'Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l'idoneità dell'impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.

L'Appaltatore assume ogni onere e garantisce e tiene indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 10 – Requisiti, qualità e provenienza dei materiali da fornire

I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e di

assistenza nel periodo di garanzia) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti etc.

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale dei LL.PP.) e quanto previsto dal D.M. n. 49/2018. Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione nonché alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi. Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione dell'Esecuzione non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvati.

Articolo 11 - Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia.

Le modifiche, nonché le varianti, della presente fornitura devono essere autorizzate per iscritto dal RUP, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dall'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le procedure indicate nell'articolo 22 del Decreto n. 49/2018. Pertanto, le varianti adottate arbitrariamente dall'Appaltatore non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire eventuali varianti e variazioni che si rendessero necessarie ai sensi del predetto articolo, senza che possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normali compensi desumibili dalle opere che si andranno a realizzare.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dell'Esecuzione, impiegasse materiali, componenti, apparati etc., di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione dell'Esecuzione accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.

Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata delle prestazioni.

Sono ammesse per il Committente modifiche quantitative, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti del quinto dell'importo del contratto e alle condizioni di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016.

Per gli ulteriori aspetti si rinvia all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

Art. 12 - Norme generali e particolari da osservare nell'esecuzione dell'appalto.

12.1 Protocollo di legalità.

Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'Appaltatore.

12.2 Patto d'integrità e codice di comportamento

L'Appaltatore, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità adottato con deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo servizio.

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2004, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all'art. 2, comma 3, e all'art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente. In caso di gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento interverrà la risoluzione contrattuale.

12.3 Trattamento dei dati personali

Le parti sono tenute all'osservanza delle prescrizioni di legge in materia del trattamento dei dati personali (GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003).

12.4 Esecuzione opere e sorveglianza del cantiere.

L'Appaltatore è responsabile circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo da consentire l'eventuale svolgimento dei lavori da parte di altre ditte, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 21.3 del presente Capitolato Speciale – Parte Generale.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a sua cura e spese, a svolgere una completa ed efficace sorveglianza di tutte le zone in cui si svolgono le attività.

Articolo 13 – Cronoprogramma delle attività

L'avvio della prestazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna a seguito della stipulazione del contratto o dall'avvio di urgenza da parte del RUP.

L'Appaltatore sarà responsabile della progettazione, della realizzazione, della posa in opera e della messa in servizio delle sottostazioni elettriche secondo le modalità e i tempi indicati nel cronoprogramma allegato al contratto e desunto da quello posto a base di gara eventualmente migliorato in sede di offerta.

Il cronoprogramma potrà, in ogni caso, prevedere ulteriori miglioramenti sui tempi offerti. In ogni caso, eventuali ulteriori miglioramenti dei tempi rispetto a quelli offerti in sede di gara non potranno essere oggetto di valutazione, essendosi esaurita la fase di presentazione e valutazione delle offerte e non daranno luogo a ulteriori compensi o rimborsi.

Il cronoprogramma è inteso come impegnativo per l'Appaltatore e in base ad esso saranno determinate le scadenze per la consegna e l'applicazione delle eventuali penali.

Inoltre l'Appaltatore mensilmente dovrà predisporre ed inviare al DEC un dettagliato aggiornamento del programma della fornitura che dimostri tutte le attività che sono in avanzamento o quelle che stanno per iniziare. Le attività descritte nel menzionato programma consistono in un'estensione di quelle incluse nel cronoprogramma approvato, con le quali devono essere in perfetta conformità.

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto, vengano osservati ritardi in relazione al cronoprogramma approvato per motivi addebitabili a inadempienze dell'Appaltatore, questi dovrà prendere tutte le necessarie misure per accelerare i lavori, a suo giudizio o in accordo con le indicazioni del DEC e della Stazione Appaltante. Le misure di accelerazione previste in questo paragrafo saranno a totale cura e spese dell'Appaltatore.

In caso di mancata adozione di dette misure o nel caso in cui le stesse non consentano un allineamento dei tempi a quelli contrattualmente previsti, verranno applicate le penali di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica che, in caso di attività aggiuntive assegnate all'Appaltatore, il cronoprogramma sarà conseguentemente aggiornato e, se le stesse influenzino l'esecuzione, le rispettive scadenze saranno prorogate.

Resta inteso, infine, che il cronoprogramma delle attività di cui al presente articolo, redatto dall'Appaltatore in conformità alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, tiene conto di tutte le

esigenze connesse al mantenimento delle normali condizioni dell'esercizio della Stazione Appaltante in vigore che l'Appaltatore è tenuto ad osservare.

Il cronoprogramma prevede la suddivisione delle attività in complessive 5 fasi, come di seguito indicate:

- FASE 1: Progettazione completa in ogni sua parte, unitamente a eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 5 mesi naturali e consecutivi dal provvedimento con cui il DEC ordina all'appaltatore di dare immediatamente inizio alla progettazione.
- FASE 2: Approvazione da parte delle autorità competenti (ANSFISA). Tale fase è relativa ai tempi necessari per acquisire pareri e autorizzazioni, corrispondente a mesi due naturali e consecutivi dall'acquisizione del progetto da parte della Stazione Appaltante.
- FASE 3: Approvvigionamenti. I tempi richiesti per tale fase sono pari a 8 mesi decorrenti dall'acquisizione del parere da parte di ANSFISA.
- FASE 4: Posa in opera. I tempi richiesti per tale fase sono pari a 7 mesi che decorrono dall'inizio del 7 mese della fase precedente. Tale fase comprende le attività di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale - Parte Tecnica.
- FASE 5: Collaudi e Messa in servizio (MIS). I tempi relativi a tale fase sono di 3 mesi decorrenti dalla conclusione della posa in opera.

Articolo 14 - Trasporto

Il trasporto dei beni oggetto della presente fornitura, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'Appaltatore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato della Stazione Appaltante.

All'arrivo del materiale e/o delle attrezzature in cantiere, il DEC redigerà un apposito verbale di accettazione.

L'accettazione senza riserve non preclude azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna e ciò anche in deroga ai termini di decadenza di cui all'art. 1698 c.c.

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC, con opportuno anticipo, le date di approntamento alla spedizione nonché le modalità di esecuzione del trasporto ed il programma delle spedizioni.

Le spedizioni potranno essere effettuate soltanto in seguito a benestare della Stazione Appaltante e/o del DEC.

I relativi oneri sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei documenti di gara nonché alle istruzioni

eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato della Stazione Appaltante, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche della fornitura.

Articolo 15 – Consegna

La consegna dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività, in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore e da tale momento decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori e per l'applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 31 del presente Capitolato.

L'Appaltatore all'atto della sottoscrizione dovrà iniziare a redigere un progetto da consegnare alla Stazione Appaltante per l'approvazione da parte delle competenti Autorità.

All'approvazione del progetto seguirà la fase di approvvigionamento dei materiali.

L'appaltatore dovrà, in ogni caso, consegnare alla Stazione Appaltante i documenti specificati nel Capitolato Speciale – Parte Tecnica e allegati.

L'area oggetto di intervento sarà consegnata all'Appaltatore con la sottoscrizione di un verbale di consegna, ottenute le opportune autorizzazioni.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, consegnare:

- Eventuali materiali di ricambio, come da offerta tecnica;
- tutti i manuali, le schede tecniche, i cataloghi illustrati, i disegni e le certificazioni dell'impianto, i manuali di manutenzione.

Tutta la documentazione tecnica richiamata ai precedenti punti, compresi i disegni, dovrà essere redatta in lingua italiana e consegnata in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in n. 2 copie digitali in formato.pdf/A sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

Resta a carico dell'Appaltatore la consegna delle eventuali ulteriori copie cartacee del progetto necessarie per l'acquisizione dei pareri prescritti.

Articolo 16 - Custodia dei beni

16.1 Custodia dei beni oggetto di fornitura

L'Appaltatore è responsabile della custodia dei beni oggetto della fornitura fino alla data del certificato di regolare esecuzione, individuando i necessari interventi a sue spese.

Tali interventi dovranno essere presentati con il supporto di opportuna documentazione tecnica e dovranno essere accettati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore ANM.

In corrispondenza di eventi dolosi (*intrusioni, vandalismi, furti etc.*) od accidentali (*incendi, allagamenti, etc.*) che possono aver luogo nell'area di installazione della sottostazione, nessuna responsabilità sarà addebitabile, in ogni caso, alla Stazione Appaltante e al Gestore ANM se non per cause ad essi imputabili,

limitatamente all'oggetto della fornitura e l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro dei componenti della fornitura.

16.2 Custodia dei beni di proprietà della Stazione Appaltante o del Gestore

Qualora sia contrattualmente previsto che per l'allestimento della fornitura, la Stazione Appaltante e/o il Gestore ANM ai fini dell'esecuzione del contratto, consegna all'Appaltatore nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, l'Appaltatore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento, la manutenzione dei suddetti beni.

L'Appaltatore è, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà" seguita dal nominativo della Stazione Appaltante e/o del Gestore ANM. È in facoltà della Stazione Appaltante procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e notificato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore è, comunque, tenuto, anche nell'ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti, comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.

L'Appaltatore è tenuto a restituire quanto ricevuto dalla Stazione Appaltante o dal Gestore ANM, in condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data del collaudo dell'ultima partita approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.

Articolo 17 – Verifiche, prove e verifica di conformità

17.1 Verifiche e prove

Le verifiche dovranno eseguite sia sui documenti progettuali sia sugli impianti posati in opera, ai fini della messa in servizio, in conformità alla normativa vigente.

In particolare occorrerà procedere a:

- progettazione, da parte di un tecnico abilitato, di tutto l'impianto da sottoporre all'Organo Competente per l'emissione del necessario N.O.T. alla progettazione di competenza;

- prove eseguite dall'Appaltatore, così come descritto negli allegati al Capitolato Speciale – Parte Tecnica, finalizzate alla verifica dell'installazione a regola d'arte dell'impianto effettuate, ove necessario, alla presenza del DEC e di un rappresentante dell'Organo Competente;
- consegna dei Certificati di conformità, certificato CE relativo alle componenti installate e di tutta la documentazione necessaria per l'emissione del necessario N.O.T. per la messa in servizio

17.2 Verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà emesso all'esito positivo di tutte le verifiche e prove, nonché dell'ottenimento dei provvedimenti necessari per la messa in servizio dell'impianto a seguito di N.O.T.

All'emissione del certificato di verifica di conformità la Stazione Appaltante provvederà al pagamento dell'ultima rata di saldo ed allo svincolo del residuale 20% (ventipercento) della garanzia definitiva.

Articolo 18 - Proroghe

I termini di tempo fissati per l'esecuzione delle prestazioni sono improrogabili. Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili all'Appaltatore turbino o facciano sospendere le normali attività di essi, tali termini potranno essere prorogati, a richiesta dell'Appaltatore ed a giudizio della Stazione Appaltante, nella misura che quest'ultimo riterrà giustificata.

La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata dei suddetti eventi, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- dare immediato avviso per iscritto degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;
- far pervenire alla Stazione Appaltante, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla tempestivamente.

Articolo 19 - Sospensioni

In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dell'appalto, il DEC o, nei casi previsti dal Codice, il RUP potrà ordinarne la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dell'appalto e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione. Il RUP può altresì disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o

le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per il contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dell'appalto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L'iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:

- formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 107 del D.lgs. n. 50/20016 e al DM n. 49/2018.

Articolo 20 – Oneri e obblighi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è tenuta all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza impreveduta influente sul buon esito dell'appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l'adempimento dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si impegna ad assolvere tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione del Contratto e di tutti i documenti di gara.

È, inoltre, a carico della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme inderogabili di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui corrispettivi d'appalto.

Articolo 21 – Oneri e obblighi dell'Appaltatore.

21.1 Generalità

La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte dell'Appaltatore della piena conformità alle normative vigenti e della piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell'affidamento espresse dal presente Capitolato Speciale e da tutti gli allegati.

L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dell'esatta e puntuale realizzazione dell'oggetto del contratto nonché della buona riuscita dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni.

Le opere e i relativi costi richiesti da eventuali rilievi e/o prescrizioni dettate dalle autorità competenti e, in particolare, da parte di ANSFISA, sono da intendersi interamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà richiedere alla Stazione Appaltante e/o al Gestore ANM, in tempo utile, quelle eventuali informazioni non contenute nel Contratto e necessarie per il corretto espletamento della prestazione.

L'Appaltatore è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta dalla Stazione Appaltante, dal Gestore o dal Direttore dell'Esecuzione e relativa alla esecuzione del contratto.

L'Appaltatore sarà tenuto all'applicazione, oltre che di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, di tutte le disposizioni in materia che il Responsabile della Stazione Appaltante competente impartirà in materia di sicurezza e protezione ambientale.

In tutte le fasi del Contratto l'Appaltatore si obbliga ad impiegare personale dall'idonea qualificazione ed esperienza in relazione all'attività espletata, esperienza in relazione alle attività da espletare e a dotarlo dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché munito di apposito tesserino di riconoscimento.

È obbligo espresso, altresì, dell'Appaltatore:

- la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti;
- La recinzione dell'area di lavoro che dovrà essere eseguita secondo le indicazioni e le modalità che indicherà la Direzione dell'Esecuzione;
- La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro;
- L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni;
- La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisorio.
- La partecipazione a sopralluoghi;

Durante i sopralluoghi necessari alle fasi di cantiere, l'Appaltatore si obbliga a:

- non ostacolare in alcun modo le ordinarie operazioni che hanno luogo nelle aree in cui saranno svolte le attività;
- sospendere temporaneamente le proprie attività qualora queste interferissero con attività del personale ANM.

21.2 Formazione personale

L'Appaltatore è tenuto a informare, formare e addestrare il personale impiegato nel cantiere e formare il personale indicato da ANM per la gestione e manutenzione dell'impianto.

21.3 Lavoro contemporaneo con altre imprese / interferenze

L'Appaltatore è tenuto ad accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

L'Appaltatore dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o del Gestore possano accedere in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che la Stazione Appaltante eseguirà direttamente e consentire anche l'uso dei soppalchi e ponti di servizio, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nei prezzi unitari dell'appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.

21.4 Esperienze, prove, analisi e verifiche

Sono a carico dell'Appaltatore, l'esecuzione presso gli Istituti, laboratori o enti ufficiali che saranno indicati dalla Direzione dell'Esecuzione, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dell'Esecuzione, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

21.5 Attrezzi, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore, l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

21.6 Indennizzi

L'Appaltatore dovrà provvedere ad indennizzare tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione all'esecuzione dei lavori assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante e il Gestore da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.

21.7 Modalità delle lavorazioni

Al fine di consentire la regolarità dell'esercizio della linea tranviaria, l'Appaltatore dovrà eseguire le lavorazioni senza apportare intralcio all'esercizio; a tale fine l'Appaltatore si impegna a delimitare con

accuratezza le aree di cantiere e, laddove prescritto dalla Direzione dell'Esecuzione, ad eseguire le lavorazioni nelle ore di fermo impianto.

L'Appaltatore, nella fase di messa in servizio della sottostazione elettrica, dovrà provvedere a sua cura e spese a tutti gli approntamenti ed a tutte le opere necessarie.

L'Appaltatore dovrà provvedere, alla fine di ogni intervallo lavorativo, alla pulizia della zona in cui verranno svolte le attività, allo sgombero della medesima da ogni opera ed impianto provvisorio e dagli sfridi e/o materiali eccedenti, al loro allontanamento e al ripristino delle aree date in uso allo stesso Appaltatore. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante e/o il Gestore faranno eseguire queste operazioni a terzi addebitando i costi maggiorati dalle spese.

L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tali circostanze e non è legittimato a chiedere compensi supplementari legati alle attività notturne ed eventualmente festive, nonché ai costi per il ripristino delle aree dopo ogni giornata lavorativa.

21.8 Requisito di esecuzione - gruppo di lavoro minimo

Per lo svolgimento delle attività, l'aggiudicatario dovrà impiegare personale specializzato in possesso di idonei titoli di studio, adeguata preparazione professionale in attività analoghe e/o simili, nonché di assoluta fiducia e riservatezza. In modo particolare, l'aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento delle attività avvalendosi di un gruppo di lavoro composto da professionisti specializzati - di cui uno con funzioni di coordinatore per l'intera durata del contratto - che dovranno essere dotati dei requisiti specifici di seguito riportati:

- a) Responsabile di commessa: laureato in una delle classi di laurea, magistrale o specialistica, dell'ingegneria elettrica;
- b) Responsabile approvvigionamenti;
- c) N. 3 Tecnici specializzati aventi abilitazioni per il montaggio di impianti di alimentazione elettrica ferrotranviari;
- d) N. 3 Tecnici specializzati aventi abilitazioni per le attività di prova e messa in servizio di impianti di alimentazione elettrica ferrotranviari.

L'offerente dovrà produrre l'apposita dichiarazione di cui all'articolo 15.4 del disciplinare.

21.9 Accesso ai siti di personale ANM

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto ha l'obbligo di comunicare un elenco del personale che, nel rispetto dei Piani di Sicurezza, dovrà avere accesso alle aree di cantiere durante le fasi di lavoro.

21.10 Documentazione relativa al personale

L'Appaltatore è obbligato a consegnare al DEC al momento della sottoscrizione del contratto la documentazione attestante la posizione del personale dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori in ordine agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi compresi i modelli DM10.

Successivamente, i documenti di cui al precedente periodo dovranno essere presentati al DEC con cadenza quadrimestrale rispetto alla data di sottoscrizione del contratto.

Articolo 22 - Condizioni per l'utilizzo di personale

L'Appaltatore è tenuto ad applicare per il suo personale il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti nei confronti sia della Stazione Appaltante, sia del Gestore, sia dei terzi.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente per i dipendenti occupati nella realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, nessuno escluso, tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.

In materia di durata giornaliera delle prestazioni, l'Appaltatore, nel rispetto dei termini di legge, è autonomo nella scelta organizzativa del cantiere.

L'inosservanza delle disposizioni dettate in materia previdenziale, retributiva ed assicurativa determinerà la risoluzione immediata del contratto senza alcuna formalità, previa segnalazione all'Autorità competente in materia.

Articolo 23 – Obblighi particolari (PNRR)

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme, le circolari e le indicazioni dettate dai Programmi di finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l'appalto.

L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tali obblighi, che saranno esplicitati nei singoli contratti applicativi, e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento.

Nel caso specifico, la fornitura è finanziata con le risorse di cui al decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021, nell'ambito del "Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del PNRR".

L'Appaltatore dovrà garantire l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi, e la conclusione del progetto nella forma, nei modi, nei tempi previsti, garantendo così l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target.

L'Appaltatore dovrà garantire che la propria proposta sia in linea con le finalità e gli elementi di dettaglio della misura 2, componente 2, investimento 4.2 del PNRR.

L'Appaltatore dovrà garantire di fornire tutte le informazioni necessarie e in modo costante per permettere l'alimentazione del sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della misura PNRR. Tutte le

informazioni dovranno essere conservate in appositi fascicoli informatici e dovranno essere messi a disposizione prontamente ove fosse necessario fornirli ai competenti organi di audit.

Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva PNRR si rimanda ai redigendi contenuti del “Manuale di identità visiva e regole di applicazione” o documenti simili.

Per quanto all’articolo 4 (Verifica delle progettazioni e valutazione di congruità della spesa) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, l’Appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dal MIMS ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza ministeriale. Deve essere effettuata la verifica di compatibilità - di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - con il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (*“Do Not Significant Harm”*, DNSH), e fornita tutta la documentazione necessaria per ogni altra verifica del progetto prevista dalla normativa vigente. Tutta la suddetta documentazione sarà trasmessa dalla Stazione Appaltante al MIMS - Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza, per l’emissione del provvedimento entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso di mancata emissione si applica il principio del silenzio-assenso.

Per quanto all’articolo 7 (Verifiche) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, ai fini dell’audit e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e nazionale, tutti i soggetti di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l’Ufficio di audit del PNRR di cui all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.

L’Appaltatore consente l’esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantiene disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Deve altresì consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per l’espletamento della suddetta verifica.

Per quanto all’articolo 9 (Monitoraggio) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, L’Appaltatore predispone per la Stazione Appaltante i dati in formato elaborabile di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché di rendicontazione dell’intervento. Detti dati sono inseriti dalla Stazione Appaltante nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044 dell’articolo 1 della medesima legge.

Articolo 24 – Vincoli DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli

interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Questo principio è obbligatorio per accedere ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (RRF), Fondo europeo che offre un sostegno finanziario su larga scala per riforme e investimenti intrapresi dagli Stati membri, allo scopo di attenuare l'impatto a livello sociale ed economico della pandemia da coronavirus e di rendere le economie dell'UE più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le sfide poste dalle transizioni verde e digitale.

Costituisce documento essenziale a cui l’operatore economico dovrà fare riferimento la “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” come aggiornata con la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 a cui interamente si rimanda.

L’affidatario nell’espletamento dell’incarico conferito dovrà rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo - do no significant harm” (di seguito DNSH). Rientra tra gli oneri dell’Affidatario, pertanto, l’attuazione di quanto previsto nella “Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” di cui alla Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 e applicabile per l’intervento in oggetto.

Per tutte le fasi della commessa l’appaltatore dovrà elaborare e verificare specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell’attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento della Fornitura (SAF) contengano una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio in relazione ai sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili adottato con Regolamento (UE) 2020/852 e che saranno oggetto di verifica da parte degli organismi europei: 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 2. Adattamento ai cambiamenti climatici; 3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 4. Transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche alla produzione e riciclo dei rifiuti; 5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’area, dell’acqua o del suolo; 6. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

In particolare, l’intervento “Valorizzazione delle linee tranviarie - sottostazioni elettriche” è compreso nella Misura M2 “Transizione energetica e mobilità sostenibile”, Componente C2 – 4.2 “Sviluppo trasporto rapido di massa” e risulta pertanto ricadere nel “Regime 1” ovvero “L’Investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici”, come desumibile dalla tabella relativa alla “I - Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede tecniche” della citata Guida operativa della RGS.

Sono allegate al presente capitolato le schede tecniche e le checklists di controllo riportanti i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Il rispetto di tale principio è obbligatorio sia per la fase di

progettazione che di esecuzione. Pertanto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento dovranno tenere conto di quanto prescritto nelle allegate schede tecniche e checklists di controllo.

È onere dell'Affidatario trasmettere al Soggetto Attuatore tutta la documentazione a comprova dell'assolvimento delle necessarie prescrizioni per il rispetto del principio DNSH.

Articolo 25 - Rappresentanti della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore

La Stazione Appaltante, attraverso formale comunicazione, notificherà al Gestore e all'Appaltatore l'affidamento degli incarichi relativi alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto e, se del caso, al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a nominare un proprio Responsabile per la corretta gestione ed esecuzione della prestazione ("RGC"), il quale con l'accettazione dell'incarico assumerà, solidalmente e disgiuntamente con l'Appaltatore, tutte le responsabilità civili e penali che per legge e regolamenti gli sono attribuite.

Articolo 26 – Sicurezza

Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte assicurando la massima attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori impiegati dall'Appaltatore e del personale della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a fornire le prestazioni contrattuali con la migliore diligenza professionale e osservando puntualmente tutte le norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e alle disposizioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Inoltre, ai sensi della citata normativa, si osserveranno le seguenti disposizioni:

- Il Gestore redigerà il Documento Valutazione dei Rischi (DVR);
- Prima dell'avvio delle attività oggetto dell'appalto saranno espletate ulteriori attività di coordinamento e cooperazione tra le parti al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da interferenza da attuare per quanto di competenza;
- Il PSC potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'appalto che dovessero intervenire in corso d'opera, o in base a ciò che emerge dal POS.

Articolo 27 - Subappalto e Subfornitura

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 28 - Pagamenti, contabilità e fatturazione. Revisione dei prezzi. Tracciabilità dei flussi finanziari.

28.1 Pagamenti, contabilità e fatturazione

Il corrispettivo è costituito dall'offerta presentata in fase di gara applicando il ribasso presentato in sede di gara. I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Le fatturazioni delle rate di acconto avvengono, a seguito del benestare da parte del RUP, in relazione all'emissione di avanzamenti della produzione da parte del DEC.

Per le prestazioni previste dal presente appalto, da eseguirsi nei termini e modalità descritti nei documenti di gara, sarà corrisposto il compenso risultato dal ribasso di gara ed oneri di legge se dovuti, applicando la ripartizione percentuale riportata nella seguente tabella.

La fatturazione sarà ripartita, come segue:

<u>Pos.</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Valore in €</u>	<u>Ripartizione % Fornitura</u>	<u>Presupposto per l'ammissione in contabilità</u>
<u>1</u>	<i>CND, Progettazione</i>		<u>5</u>	Autorizzazione/parere ottenuti dall'Autorità competente.
<u>2</u>	<i>Consegna della totalità dei materiali in cantiere</i>		<u>30</u>	Verbale di constatazione
<u>3</u>	<i>Completamento installazione Sottostazione elettrica</i>	-	<u>30</u>	Verbale di ultimazione
<u>4</u>	<i>Messa in esercizio</i>		<u>15</u>	Esito favorevole verifiche da parte dell'Autorità competente (NOT/parere)
<u>5</u>	<i>Saldo</i>	-	<u>20</u>	Emissione Certificato di verifica di conformità
<u>6</u>	<u>TOTALE punti 1, 2, 3, 4, 5</u>		<u>100</u>	

Le fatture saranno predisposte in formato elettronico e dovranno recare:

- i) le coordinate bancarie per il bonifico;
- ii) fonte di finanziamento: "Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.2 del PNRR";
- iii) nome completo del progetto: "Valorizzazione delle linee tranviarie – Sottostazioni elettriche" o similare corrispondente al contratto;

- iv) l'evidenza della decurtazione dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- v) il numero del contratto e l'indicazione della determina di impegno della spesa (possono essere indicati anche nella parte descrittiva della fattura qualora non sia presente un campo apposito);
- vi) Il codice destinatario della Stazione Appaltante per la fatturazione elettronica;
- vii) CIG;
- viii) CUP.

Con la Legge n. 205 del 27.12.2017 art. 1 comma 916 dal 1° gennaio 2019 si ha obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato.

Il codice destinatario della Stazione Appaltante è: 2L6SON.

L'IVA, nella aliquota di legge, si intende a carico della Stazione Appaltante.

Per esigenze di rispetto della normativa IVA nonché di corretta imputazione contabile, si prevede espresso obbligo, a carico dell'Appaltatore, di dettagliare nel corpo della fattura in maniera accurata e precisa, le prestazioni e/o le cessioni effettuate in relazione alle singole e specifiche obbligazioni contrattualizzate.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere l'integrazione della descrizione della fattura, qualora la medesima non sia conforme a quanto sopra evidenziato, e, nel caso di mancato adempimento, provvederà a sospendere il relativo pagamento nel perdurare di tale carenza descrittiva.

Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione del SAL subordinatamente all'apposizione del "benestare al pagamento" da parte del Direttore dell'Esecuzione e comunque previa acquisizione della regolarità contributiva. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto per motivi addebitabili alla Stazione Appaltante, potranno esser riconosciuti, dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di interesse in vigore all'inizio del semestre (tasso di interesse previsto dalla Banca Centrale Europea) maggiorato dell'8% (otto per cento) senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Si specifica altresì che, sulla base della vigente normativa, prima dell'erogazione degli importi pattuiti sarà verificata l'eventuale inadempienza dell'Appaltatore risultante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di ritardi conseguenti all'esecuzione e/o agli esiti di tali verifiche non saranno riconosciuti gli interessi di mora di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 21/06/2017, si precisa che, per effetto dell'applicazione dello "*split payment* allargato", per le fatture emesse dal 01/07/2017, la Stazione appaltante provvede a trattenere e versare l'IVA direttamente all'Erario.

Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In occasione di ogni fatturazione, la Stazione appaltante verificherà, al fine della liquidazione dell'importo dovuto, che l'Appaltatore e, nel caso, i subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e cottimi siano in regola con le disposizioni di legge in merito alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore ovvero dei subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi si applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

28.2 Revisione prezzi

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

A decorrere dall'anno successivo alla stipulazione del contratto, qualora si verificassero un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore al 10%, questi saranno rivalutati secondo la seguente formula:

- $CR = CRof * [1 + (lesimo - anno_rif)/anno_rif]$

dove: - CR: prezzo rivalutato – Crof: prezzo unitario offerto – lesimo: indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di sottoscrizione del contratto - anno_rif: Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese antecedente a quello di sottoscrizione nell'anno di riferimento (esempio: se il contratto è stato firmato nel mese di marzo 2023, si prenderà in considerazione l'indice ISTAT del mese di febbraio 2024 e così via).

28.3 Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.

Articolo 29 - Anticipazione

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

Articolo 30 - Riserve

Eventuali pretese, contestazioni, richieste dell'Appaltatore, dovranno essere iscritte, così come previsto dal D.M. n. 49/2018, a pena di decadenza nel primo atto dell'appalto idoneo ad accoglierle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio in capo all'Appaltatore ed eventualmente esplicitate nei quindici giorni successivi all'iscrizione. Le stesse domande devono poi essere iscritte sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo, immediatamente successivo al fatto e riconfermate nel Conto finale, altrimenti si riterranno definitivamente abbandonate.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dell'Esecuzione, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali.

Articolo 31 – Penali

All'esito del procedimento di cui all'art. 15 del presente Capitolato, le violazioni di seguito indicate comportano l'applicazione delle corrispondenti penali:

1. Ritardo per la sottoscrizione del contratto

Pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di prima convocazione, da parte della Stazione Appaltante, per la sottoscrizione del contratto.

2. Ritardata consegna del progetto.

I termini di consegna si intendono rispettati solo nel caso in cui la documentazione consegnata sia perfettamente rispondente e completa in ogni sua parte. Nel caso in cui la documentazione venga consegnata in ritardo rispetto ai termini indicati per la FASE 1 del cronoprogramma, sarà applicata una penale pari a di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. La penale verrà applicata solo se il ritardo supera le 2 settimane. Oltre il termine di 4 settimane sarà addebitata una penale supplementare di € 5.000,00.

3. Ritardo nell'avvio delle attività di cantiere (stazione)

Pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'importo contrattuale di ogni singola stazione, per ogni giorno di ritardo nell'avvio delle attività di cantiere, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

4. Mancata produzione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

5. Mancata produzione della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

6. Mancato rispetto dei termini finali di consegna della fornitura, come previsti dal Cronoprogramma.

Pari all'1 ‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine definito nel contratto, per la consegna della fornitura, completa in ogni suo aspetto, rispetto al termine dichiarato in sede di offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, accertato mediante apposito verbale. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

Le fatture emesse dalla Stazione Appaltante per le penali devono essere pagate entro 30 giorni, ferma la possibilità di compensazione con gli importi dovuti all'Appaltatore stessa per prestazioni precedenti o in corso.

In assenza di compensazione o di pagamento da parte dell'Appaltatore entro il termine sopra indicato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di trattenere gli importi prelevandoli dalla cauzione definitiva.

Le penali non possono comunque superare il 20% dell'importo contrattuale complessivo, ex art. 50 D.L. 31/05/2021 n. 77, in deroga all'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

Articolo 32 - Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 11 comma 2 del D.M. n. 49/2018. La denuncia del danno dovrà essere sempre fatta per iscritto.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Stazione Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante PEC.

Articolo 33 - Ordini di Servizio

L'Appaltatore svolgerà le attività secondo quanto previsto dal cronoprogramma. Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all'andamento delle prestazioni una diversa gradualità, il direttore dell'esecuzione ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dell'appalto, mediante formali ordini di servizio, che dovranno risultare da atto scritto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni a riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta. Sono nulli gli ordini di servizio verbali.

Articolo 34 - Recesso

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, qualora ritenga cessato il suo interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, così come disciplinato ex art. 109 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato, come previsto dal comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;
- qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In tutti gli altri casi, il diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi tramite PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna forniture e verifica la regolarità delle stesse.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rimanda all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 35 - Risoluzione del contratto

Qualora si verifichino le circostanze di cui all'Art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC. È, invece, obbligata a provvedere alla risoluzione del contratto nei casi di cui al comma 2 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono ipotesi di grave inadempimento:

- la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del servizio;
- la violazione di norme codice etico;
- la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
- il superamento del limite del 20% (venti per cento) delle penali di cui all'art. 31 del presente Capitolato;
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'Art. 30 commi 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

In ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, il RUP contesta all'appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, la Stazione Appaltante può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico dell'Appaltatore inadempiente.

In caso di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui all'art. 9 del presente Capitolato Speciale, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi le forniture o la sua parte rimanente in danno dell'Appaltatore inadempiente.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.

Nelle ipotesi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della IA, il RUP/DEC, assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali essa deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara così come stabilito dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 D.Lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.

In ipotesi di risoluzione del contratto e di cessazione anticipata previsti dall'art. 110, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà del Comune di Napoli interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede di offerta.

Articolo 36 – Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara e si obbliga:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Contratto, con facoltà per l'Appaltatore di incamerare la cauzione prestata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Decreto Legislativo n. 33/2013.

Articolo 37 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è Napoli.

Articolo 38 – Forma e domicilio delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche dalle quali decorrono termini ovvero riguardino l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal presente contratto, sono effettuate da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato all'atto della partecipazione alla procedura di gara.

L'avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna fanno piena fede ad ogni effetto contrattuale. L'Appaltatore elegge domicilio, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, presso la sede.

Articolo 39 – Disposizioni finali

L'Appaltatore dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.